

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

DI STUDIO A.I.P. Srl

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i compiti e le funzioni dell'organismo di Vigilanza (di seguito Organismo ovvero OdV) ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche, in tema di responsabilità amministrativa della società.

Art. 2. Composizione e durata

In considerazione delle dimensioni e struttura aziendale, l'Organismo è a composizione monocratica, indipendente e dotato di competenze professionali idonee a svolgere il ruolo, nominato con delibera del CdA.

La durata del mandato conferito all'OdV viene deliberata dal CdA.

Art. 3. Compiti e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV opera in completa autonomia e indipendenza; l'OdV riferisce direttamente al CdA.

L'Organismo è preposto a:

- curare l'aggiornamento del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla società Studio A.I.P. Srl, nonché delle regole e dei principi organizzativi in esso contenuti o richiamati ove si riscontrino esigenze di adeguamento a fronte delle mutate condizioni aziendali e/o normative;
- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei suoi destinatari, sulla effettiva efficacia dello stesso per prevenire comportamenti illeciti, proponendo altresì l'aggiornamento del Modello al CdA qualora se ne ravvisi l'esigenza;
- ricevere le informazioni relative a violazione e/o presunte violazioni dei principi e protocolli previsti nel Modello, valutandole a sua discrezione e responsabilità, e riportando al CdA le conclusioni delle verifiche effettuate, anche proponendo l'adozione degli opportuni provvedimenti. L'OdV non è tenuto a considerare informazioni e/o denunce pervenute in forma anonima.

Per il miglior svolgimento dei propri compiti di verifica e controllo, l'OdV potrà accedere ai dati aziendali, documenti, informazioni, mantenendo con la struttura aziendale un costante scambio di informazioni; l'OdV potrà avvalersi di consulenti esterni, previa approvazione del preventivo di spesa da parte del CdA.

L'OdV presenta annualmente al CdA la relazione sull'osservazione del Modello da parte dei destinatari e della struttura aziendale, nonché sull'effettiva capacità dei processi operativi e della rispettiva normativa di prevenire comportamenti illeciti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Art. 4. Conservazione delle informazioni dell'OdV

I verbali delle attività dell'OdV, le informazioni pervenute all'Organismo così come la documentazione e le notizie raccolte nell'esercizio dell'attività di verifica sono conservati in un archivio a cura dell'OdV. Tali informazioni possono essere portate a conoscenza del CdA su iniziativa dell'OdV ovvero su espressa richiesta del CdA.

L'OdV conserva altresì copia dei verbali delle riunioni e incontri con il CdA.